



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 31/10/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 3 ottobre 2013. n. 242

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" - Proponente: Comune di Carlantino. Valutazione di Incidenza. ID\_4625.

L'anno 2013 addì 3 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Provincia di Foggia, con nota n. 2013/0041076 del 23/05/2013 e acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 5161 del 31/05/2013, trasmetteva per competenza, ai sensi dell'art. 23 della L.r. 18/2012, la documentazione riferita all'oggetto;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota n. 6121 del 24/06/2013, rilevando, a seguito di una preliminare verifica, che le aree di intervento risultavano essere ricomprese in aree considerate dal PAI redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, invitava il Comune in epigrafe a regolarizzare l'istanza trasmettendo alla predetta Autorità di Bacino la documentazione necessaria per l'espressione delle valutazioni di competenza propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza a cura dello scrivente Ufficio;
- il Comune di Carlantino, con nota n. 3011 del 22/07/2013, trasmessa per conoscenza al Servizio Ecologia che l'acquisiva al n. 8217 del 30/08/2013, inviava la documentazione progettuale all'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con nota n. 1086 dell'11/09/2013, trasmessa a mezzo PEC e acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8886 del 24/07/2013, trasmetteva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2007;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive";
- a seguito della dichiarata improcedibilità dell'istanza presentata con nota acquisita al n. 5882 del 17/06/2013, la presente attività istruttoria è riferita agli interventi presentati nell'ambito della e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi" la cui documentazione progettuale è stata trasmessa in allegato alla nuova istanza acquisita al n. 8680 del 17/09/2013;
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento

e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

L'area di intervento, secondo quanto affermato nella Relazione tecnica (pp. 1 - 2), trasmessa con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 5161 del 31/05/2013, ricade nelle particelle 22 e 124 del foglio 1, 21, 22, 212 e 78 del foglio 4, 2, 98 e 99 del foglio 5, 199, 367 e 389 del foglio 9, 22, 26, 35, 37, 38, 45, 89, 118, 180, 186, 195, 201, 212, 218, 223, 227 e 229 del foglio 10, 81 del foglio 18, 146, 289 e 290 del foglio 20 del Comune di Carlantino nonché nel SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito" per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. 26 aprile 2010, n. 1084.

La superficie di intervento è estesa ha 43,96 ed è costituita da un rimboschimento di pino d'Aleppo alquanto irregolare atteso che si alternano "(...) aree coetaniformi prive di rinnovazione e sottobosco ed altre aree disetaneiformi, a bassa densità con presenza di novelleto e spessina di pino d'Aleppo". La densità varia dalle 200 alle 900 piante/ha. Si afferma, inoltre, che "negli anni passati si sono verificati schianti e crolli localizzati rilasciando aree prive di vegetazione arborea con dominanza di specie erbacee annuali e biennali, oltre a grossi accumuli di ramaglia e necromassa".

Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa, gli interventi proposti consistono in:

1. eliminazione dell'eccessiva necromassa esistente, sfolli a carico della rinnovazione di pino d'Aleppo che in alcune aree diviene invadente. L'area interessata da questo intervento è pari ad ha 15,00;
2. taglio di diradamento fitosanitario e selettivo con l'eliminazione di circa il 15% del soprassuolo esistente. Dopo il diradamento si procederà alla spalcatura delle piante rimaste in piedi. La superficie interessata da tali operazioni è pari ad ha 32,40;
3. rinfoltimento mediante la messa a dimora di 300 piante/ha appartenenti alle seguenti specie: *Quercus cerris* L. (50%), *Quercus pubescens* s.l. (30%), *Carpinus orientalis* Mill. (10%), *Acer campestre* L. (10%)

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco", "macchia", "area annessa al bosco", "biotopo - sito naturalistico": Lago di Occhito;
- ATD "elenco acque e corsi d'acqua": Lago di Occhito;

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si

rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP - Territori contermini ai laghi (300m);

- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m);

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m);

- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

- UCP - Prati e pascoli naturali;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa (Masseria Scialbitello)

- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m - 30 m)

Ambito di paesaggio: Monti Dauni

Figura territoriale: La media valle del Fortore

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia), la Provincia di Foggia e il Comune di Carlantino, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito", cod. IT9110002, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quanto riportato nel predetto parere della competente Autorità di Bacino (9):

1. nei lavori di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;

2. L'impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

3. non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti;

4. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;

5. il taglio di diradamento dovrà essere di tipo basso, interessando quindi solo il piano dominato. L'intensità del diradamento non dovrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;

6. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti ad avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

8. Le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

9. date le criticità geologiche esistenti nelle aree di intervento si raccomanda di adottare ogni opportuno accorgimento nella realizzazione delle lavorazioni al fine di evitare che si verifichino aggravamenti e/o si instaurino nuove condizioni di pericolosità e rischio in tali aree.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il Piano di gestione del SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito" approvato con D.G.R. 26 aprile 2010, n. 1084;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con nota n. 1086 dell'11/09/2013, acquisita al n. 8886 del 24/07/2013, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2007

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

## Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche  
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

## DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Carlantino;

- di trasmettere il presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia) al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---